

Delibera n. 17 del 21 giugno 2012

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O: Approvazione del Regolamento per l'addizionale comunale IRPEF e determinazione aliquote per l'anno 2012 (All. Del. di G.C. n.394 del 25.5.2012- parere Collegio dei Revisori dei Conti- 1 o.d.g. -)

L'anno duemiladodici il giorno 21 del mese di giugno nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

1) ADDIO GENNARO	P	25) LETTIERI GIOVANNI	ASSENTE
2) ATTANASIO CARMINE	P	26) LORENZI MARIA	P
3) BEATRICE AMALIA	P	27) LUONGO ANTONIO	P
4) BORRIELLO ANTONIO	P	28) MADONNA SALVATORE	ASSENTE
5) BORRIELLO CIRO	P	29) MANSUETO MARCO	ASSENTE
6) CAIAZZO TERESA	P	30) MAURINO ARNALDO	P
7) CAPASSO ELPIDIO	P	31) MOLISSO SIMONA	P
8) CASTIELLO GENNARO	P	32) MORETTO VINCENZO	P
9) COCCIA ELENA	P	33) MOXEDANO FRANCESCO	P
10) CROCETTA ANTONIO	P	34) MUNDO GABRIELE	ASSENTE
11) ESPOSITO ANIELLO	P	35) NONNO MARCO	P
12) ESPOSITO GENNARO	P	36) PACE SALVATORE	P
13) ESPOSITO LUIGI	P	37) PALMIERI DOMENICO	P
14) FELLICO ANTONIO	P	38) PASQUINO RAIMONDO	ASSENTE
15) FIOLA CIRO	P	39) RINALDI PIETRO	P
16) FORMISANO GIOVANNI	P	40) RUSSO MARCO	P
17) FREZZA FULVIO	P	41) SANTORO ANDREA	P
18) FUCITO ALESSANDRO	P	42) SCHIANO CARMINE	P
19) GALLOTTO VINCENZO	P	43) SGAMBATI CARMINE	P
20) GRIMALDI AMODIO	P	44) TRONCONE GAETANO	P
21) GUANGI SALVATORE	P	45) VARRIALE VINCENZO	P
22) IANNELLO CARLO	P	46) VASQUEZ VITTORIO	P
23) LANZOTTI STANISLAO	P	47) VERNETTI FRANCESCO	P
24) LEBRO DAVID	P	48) ZIMBALDI LUIGI	ASSENTE



Presiede la riunione il Presidente R. Pasquino ed il Vice Presidente Frezza

In grado di prima convocazione in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'aula la deliberazione di G.C. n.394 del 25/05/2012 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per l'addizionale comunale IRPEF e determinazione aliquote per l'anno 2012" e comunica che la stessa è stata trasmessa per i relativi pareri alle Commissioni Bilancio, Diritti e Sicurezza, Trasparenza; le quali l'hanno rinviata al Consiglio ed al Collegio dei Revisori dei Conti il quale "concorda con l'adozione del provvedimento" La delibera è stata trasmessa anche a tutte le Municipalità; la V Municipalità ha espresso parere favorevole, mentre la II, la IV e la VII hanno espresso parere contrario.

L'Assessore Realfonzo illustra l'atto messo in discussione.

Si allontana dall'aula il Presidente Pasquino ed assume la Presidenza il Vice Presidente Frezza (presenti 41)

Il Vice Presidente sottopone all'aula il 1° o.d.g. a firma del Consigliere Lanzotti che lo illustra.

L'Assessore Realfonzo esprime parere favorevole se si modifica la parte impegnativa limitandola alle parole "rafforzare la lotta all'evasione".

Il Consigliere Lanzotti accoglie la modifica proposta dall'amministrazione.

Il Vice Presidente mette in votazione l'o.d.g. come modificato ed esso viene approvato all'unanimità. (All.1)

Il Vice Presidente sottopone all'aula il 2° o.d.g. a firma del Consigliere Lebro il quale dichiara che trattasi di un documento di accompagnamento alla delibera.

Il Vice Presidente sottopone all'aula l'emendamento n.1 che è accolto come raccomandazione.

Il Consigliere Moretto interviene nella discussione.

Entra in aula il Consigliere Borriello C. (presenti 42)

Il Vice Presidente sottopone all'aula l'emendamento n.2

Il Consigliere Lebro lo illustra.

L'Assessore Realfonzo esprime parere contrario

Il Vice Presidente mette in votazione l'emendamento n.2 che viene respinto a maggioranza col voto favorevole di PDL-PDL Napoli-FLI-UDC-PD-Attanasio.

Pertanto il Consiglio tenuto conto che

- a norma del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, fu istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ai sensi dell'art.1, comma 3, del citato decreto legislativo 360/1998 e ss.mm.ii., in particolare, "I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ... La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali...";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20 marzo 2000, fu disposta l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2000, nella misura di 0,2 punti percentuali;
- per effetto di successive delibere, l'Amministrazione ha disposto, in prosieguo di tempo, ulteriori incrementi fino a raggiungere l'attuale aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali;

· **Visto che:**

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che “ *Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo* ”;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), “ *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF...è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione* ”;
- il comma 142 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007, di modifica dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, ha disposto, tra l'altro, che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.ii., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF fino alla misura massima dello 0,8%;
- l'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, recante “ *Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie* ” ha disposto, tra l'altro, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare l'aumento delle addizionali comunali;
- tale sospensione è stata confermata dalla legge 13 dicembre 2010 n. 220 (finanziaria 2011);
- l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ha fra l'altro disposto che la citata sospensione non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 360/1998;

· **Ritenuto che**

- a fronte degli ingenti tagli ai trasferimenti erariali e regionali, è necessario procedere alla revisione, ai sensi della citata normativa, dell'aliquota in questione anche alla luce dell'obiettivo prioritario dell'Amministrazione di garantire, comunque, un livello ottimale dell'erogazione dei servizi procedendo contestualmente alla razionalizzazione dei costi nell'ottica dell'efficientamento dell'Ente;

· **Visti**

- l'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “ *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale* ”;
- l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, così come modificato dal comma 16 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in base ai quali “ *Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività* ”;

Rilevato che

- i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ai sensi del citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art.11 della legge 18 ottobre 2001, n.383, i Comuni sono tenuti a pubblicare la deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF "su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico";
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 che ha individuato il sito denominato www.finanze.it precisando che la pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota in questione deve essere effettuata a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze;

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell' atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n.394 del 25.05.2012 quale parte integrante del presente atto

DELIBERA

Con la presenza in aula di 42 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza col voto contrario di PDL-PDL Napoli e l'astensione del FLI-UDC-Liberi per il Sud-Attanasio

- **Approvare**, per l'anno 2012, nelle misure appresso indicate, le seguenti aliquote relative all'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche sulla scorta degli stessi scaglioni – ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa – di redditi stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività stabilendo, a tal uopo, l'esenzione per la fascia di reddito fino a € 10.000,00:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota
Fino a € 10.000,00	esente
Scaglione da € 0,00 a € 15.000,00	0,45%
Scaglione da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,50%
Scaglione da € 28.000,01 a € 55.000,00	0,60%
Scaglione da € 55.000,01 a 75.000,00	0,70%
Scaglione oltre € 75.000,01	0,80%

● **Approvare** il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche che, allegato alla deliberazione di G.C. n.394, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

● **Dare atto** che le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

● **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico www.finanze.it individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002.

La delibera di G.C. n.394 del 25.05.2012 composta da n.7 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, di complessive pagine 3, separatamente numerate, sono parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente attesa l'urgenza del provvedimento, pone in votazione l'esecuzione immediata dell'atto testè approvato, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.n267/00.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato l'esecuzione immediata all'unanimità.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.


Il Coordinatore
Dr. G. Stala



Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbat

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

* Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino


Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso

* Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
Sig.F. Frezza


*ciascuno per la parte di competenza


Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il _____
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000)

2 LUG. 2012

Il Responsabile



Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____

P.R. Am. Peelfewas Dott. me Esposito Dott. me Sorrentino Dott. Pezzi
_____ 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____

7

ALL. 1

Salvo Selg...
GW

COMUNE
DIPARTIMENTO
SERV. SEGRETE
E DELL
18 GIU. 2012
Prot. N. 740



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

Prot. 665 del 18-6-2012

ORDINE DEL GIORNO

Premesso

- che la proposta di deliberazione del 24.05.2012 n. 394 ha ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'addizionale comunale IPEF e determinazioni aliquote per l'anno 2012;
- che ha deliberato l'approvazione delle aliquote relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come da normativa in premessa;
- che ha seguito il principio della progressività;
- che ha stabilito l'esenzione per i redditi fino a €10.000,00;

Considerato

- che il Regolamento di cui in premessa è di competenza del Consiglio comunale;
- che le variazioni delle aliquote non devono eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Tenuto conto

- che i cittadini soffrono la crisi economica che sempre più nega gli elementari diritti ad una vita dignitosa;
- che i giovani non hanno opportunità di lavoro;
- che i lavoratori sovente sono licenziati a causa del ristagno economico;
- che gli imprenditori hanno vita difficile nel gestire le imprese;
- che la criminalità stravolge le leggi di mercato;

IMPEGNA

il Sindaco e l'Assessore al Bilancio a:

rafforzare la lotta all'evasione ~~con un controllo mirato e attento sulle dichiarazioni ISEE.~~

Stanislao Lanzotti



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Proposta al Consiglio

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Servizio Programmazione e Monitoraggio delle Entrate,
delle Spese e dei Mutui e Bilancio Comunale

ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZA E
PROGRAMMAZIONE

Proposta di delibera prot. n° 9del 26/05/2012

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 394

Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale dell'approvazione del Regolamento per l'addizionale comunale IRPEF e determinazione Aliquote per l'anno 2012.

Il giorno 25-05-2012, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 12 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

ASSENTE

Alberto LUCARELLI

P

Sergio D'ANGELO

P

Giuseppe NARDUCCI

P

Luigi DE FALCO

P

Annamaria PALMIERI

P

Antonella DI NOCERA

P

Riccardo REALFONZO

P

Anna DONATI

P

Giuseppina TOMMASIELLI

P

Marco ESPOSITO

P

Bernardino TUCCILLO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. VINCENZO ROSSETTI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

ARIO GENERALI

2

La GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione, Prof. Riccardo Realfonzo

Premesso che:

- a norma del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, fu istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ai sensi dell'art.1, comma 3, del citato decreto legislativo 360/1998 e ss.mm.ii., in particolare, *"I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ... La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali..."*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20 marzo 2000, fu disposta l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2000, nella misura di 0,2 punti percentuali;
- per effetto di successive delibere, l'Amministrazione ha disposto, in prosieguo di tempo, ulteriori incrementi fino a raggiungere l'attuale aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali;

Visto che:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che *"Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo"*;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF...è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- il comma 142 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007, di modifica dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, ha disposto, tra l'altro, che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.ii., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF fino alla misura massima dello 0,8%;
- l'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, recante *"Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie"* ha disposto, tra l'altro, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare l'aumento delle addizionali comunali;
- tale sospensione è stata confermata dalla legge 13 dicembre 2010 n. 220 (finanziaria 2011);
- l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ha fra l'altro disposto che la citata sospensione non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 360/1998;

Ritenuto che

a fronte degli ingenti tagli ai trasferimenti erariali e regionali, è necessario procedere alla revisione, ai sensi della citata normativa, dell'aliquota in questione anche alla luce dell'obiettivo prioritario dell'Amministrazione di garantire, comunque, un livello ottimale dell'erogazione dei servizi procedendo contestualmente alla razionalizzazione dei costi nell'ottica dell'efficientamento dell'Ente;

Visti

- l'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
- l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, così come modificato dal comma 16 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in base ai quali "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";

Rilevato che

- i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ai sensi del citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art.11 della legge 18 ottobre 2001, n.383, i Comuni sono tenuti a pubblicare la deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF "su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico";
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 che ha individuato il sito denominato www.finanze.it precisando che la pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota in questione deve essere effettuata a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze;

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri e fondati in quanto redatti, sotto la propria responsabilità tecnica, dal Dirigente del Servizio che, esclusivamente sotto tale profilo, sottoscrive il presente provvedimento da adottarsi dall'Organo deliberante al quale è rimessa, in via esclusiva, ogni decisione di merito

Il Dirigente del Servizio Programmazione e
Monitoraggio delle Entrate, delle Spese e dei
Mutui e Bilancio Comunale
Dott.ssa Luisa Sorrentino

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

di proporre al Consiglio:

per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato di

- **Approvare**, per l'anno 2012, nelle misure appresso indicate, le seguenti aliquote relative all'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche sulla scorta degli stessi scaglioni – ai sensi della vigente normativa richiamata in premessa – di redditi stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività stabilendo, a tal uopo, l'esenzione per la fascia di reddito fino a €. 10.000,00:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota
Fino a € 10.000,00	esente
Scaglione da € 0,00 a € 15.000,00	0,45%
Scaglione da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,50%
Scaglione da € 28.000,01 a € 55.000,00	0,60%
Scaglione da € 55.000,01 a € 75.000,00	0,70%
Scaglione oltre € 75.000,01	0,80%

- **Approvare** l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.
- **Dare atto** che le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico www.finanze.it individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002.

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Monitoraggio delle Entrate, delle Spese e dei Mutui e Bilancio Comunale
Dott.ssa Luisa Sorrentino

L'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione
Prof. Riccardo Realfonzo

Visto:

Il Direttore Centrale Risorse Strategiche e Programmazione Economico-Finanziaria
Dott.ssa Gaetana Esposito

Letto confermato e sottoscritto.
 IL SINDACO
 IL SEGRETARIO GENERALE



5


COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 9 DEL 24/05/2012, AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio Comunale dell'approvazione del Regolamento per l'addizionale comunale IRPEF e determinazione Aliquote per l'anno 2012.

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Monitoraggio delle Entrate, delle Spese e dei Mutui e Bilancio Comunale, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE rappresentando – nel contempo – che il presente atto non comporta impegno di spesa.**

Addì, 24 maggio 2012


Il Dirigente del Servizio
(Dot.ssa Luisa Sorrentino)

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

6

Proposta di delibera n. 9 del 24 maggio 2012 della Direzione Centrale Risorse Strategiche, pervenuta alla Segreteria della Giunta Comunale in data 25 maggio 2012 (S.G. 479)

Osservazioni della Segreteria Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente che si conclude con la dichiarazione *"la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri e fondati in quanto redatti, sotto la propria responsabilità tecnica, dal Dirigente del Servizio che, esclusivamente sotto tale profilo, sottoscrive il presente provvedimento da adottarsi dall'Organo deliberante al quale è rimessa, in via esclusiva, ogni decisione di merito"*;

letto il parere di regolarità tecnica che, tra l'altro, recita: *"FAVOREVOLE rappresentando -nel contempo- che il presente atto non comporta impegno di spesa"*.

Con la proposta in esame, pervenuta all'attenzione della Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta, si intende approvare per l'anno 2012 le aliquote relative all'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche sulla scorta degli stessi scaglioni di redditi stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività stabilendo, a tal uopo, l'esenzione per la fascia di reddito fino a € 10.000,00.

Il comma 3 dell'articolo 1 del Dlgs 360/1998 prevede espressamente che *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002"*.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla correttezza e compiutezza dell'istruttoria, alla motivazione dell'atto, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché all'idoneità delle scelte rispetto alle finalità che l'Ente intende perseguire.

Napoli,

15/5/12
Il Segretario Generale

Il Sindaco
Luigi de Magistris



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N.....391.....DEL...25/5/12...



DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel Comune di Napoli.
2. Il Regolamento è adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e ss. mm.ii., del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, del D.L. 138/2011 art.1 (comma convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n.148) e del D.L. 201/2011 art. 13, co. 16).

Art.2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è versata direttamente al Comune di Napoli, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta da tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, nel Comune di Napoli.
2. La stessa addizionale si calcola applicando le aliquote stabilite dal Comune al reddito complessivo, nel rispetto del principio della progressività, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

3. L'addizionale non è dovuta se non è dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche e se risulta inferiore ai valori minimi previsti per il versamento delle imposte sui redditi e delle addizionali.

Art.4 – Determinazione dell'imposta - Esenzione

1. Le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e all'art.1, co.1, del D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, sono stabilite, a decorrere dal 2012, come indicato nella tabella appresso riportata:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota
Fino a € 10.000,00	esente
Scaglione da € 0,00 a € 15.000,00	0,45%
Scaglione da € 15.000,01 a € 28.000,00	0,50%
Scaglione da € 28.000,01 a € 55.000,00	0,60%
Scaglione da € 55.000,01 a € 75.000,00	0,70%
Scaglione oltre € 75.000,01	0,80%

2. Ai sensi dell'art 1, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998 l'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00.
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,01 di cui al co. 1, l'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art.4 del presente Regolamento.
4. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Art. 5 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia,

qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 - Efficacia della deliberazione

1. La deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote è pubblicata sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.
2. L'efficacia della deliberazione, di cui al precedente co.1, decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito Internet.

Art. 7 - Versamento

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, co.143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Art. 8 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

7

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 384 del 25/5/12 composta da n. 7 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante di essa, come descritti in narrativa.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **30 MAG. 2012** e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 7 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 384 del 25/5/12

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, come descritti in narrativa,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Servizio Collegio dei Revisori

Napoli, 08/06/2012

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2012. 0478896 08/06/2012 12.56

M144.: Collegio dei Revisori DPCC1152

Ass.: Segreteria del Consiglio Comunale e delle C...

Sottofascicolo : 2012.002.011.39/14



→ Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 394 del 25/05/2012 ad oggetto – “Proposta al Consiglio: Approvazione del Regolamento per l'addizionale comunale I.R.P.E.F. e determinazione aliquote per l'anno 2012”.

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. Bruno RICCI



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 7 giugno 2012

Rif. deliberazione di G.C. n° 394 del 25.05.2012 - Proposta al Consiglio Comunale dell'approvazione del Regolamento per l'addizionale comunale IRPEF e determinazione aliquote per l'anno 2012.

Con la deliberazione in esame si propone all'approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e la determinazione delle nuove aliquote, per l'anno 2012, dell'addizionale IRPEF.

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziari 2002), riporta in particolare: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF...è stabilita entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto, tra l'altro la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare l'aumento delle addizionali comunali;
- l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha disposto, fra l'altro che la citata sospensione non si applica, a decorrere dall'anno 2012, riferendosi all'addizionale IRPEF;

Rilevato che:

- al fine dell'efficientamento dell'Ente, senza trascurare l'obiettivo primario dell'Amministrazione di garantire un buon livello nell'erogazione dei servizi ed in considerazione degli ingenti tagli operati ai trasferimenti erariali e regionali, si è reso necessario procedere alla revisione dell'addizionale IRPEF, per l'anno 2012;

Tenuto conto che:

- la revisione dell'addizionale è stata applicata sulla scorta degli stessi scaglioni di redditi stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività stabilendo l'esenzione per la fascia di reddito fino a euro 10.000,00.

Visto:

- il parere di regolarità tecnica espresso dai Dirigenti del Servizio Programmazione e Monitoraggio delle Entrate, delle Spese e dei Mutui e Bilancio Comunale;
- le osservazioni formulate dal ViceSegretario Generale;

Il Collegio, considerato che la revisione dell'addizionale IRPEF, così come strutturata dall'Amministrazione, comporterà un aumento del gettito previsto, e che la stessa risulta in linea con le previsioni di Bilancio 2012, concorda con l'adozione del provvedimento.

I Revisori

